

STATUTO SOCIALE
DELL'ASSOCIAZIONE "LA CONGREGA DEI LIFFI"

Titolo I

Natura e finalità dell'Associazione

ART. 1) E' costituita ai sensi del d.Lgs 117/2017 un'associazione di promozione sociale denominata

LA CONGREGA DEI LIFFI APS

di seguito chiamata Associazione, con sede in Quattro Castella (RE). La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

ART. 2) L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione della cucina ed in particolare della cucina di pesce, attraverso l'opera volontaria e disinteressata dei propri associati. Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

ART. 3) Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva e principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi compresa la complementare organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque la diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- La promozione e tutela dei Diritti umani, civili e sociali con particolare riguardo alla lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale;
- La beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici, le erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e/o anziane.



Manfredi Clemente

Manfredi Clemente

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni. Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare, modificare e/o integrare le attività diverse nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Titolo II

Gli associati

ART. 4) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta la decisione deve essere motivata; l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà alla prima assemblea utile.

Con l'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo, il richiedente acquista la qualità di Socio. La quota associativa si intende intransmissibile, non è rivalutabile e non può essere rimborsata.

ART. 5) A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare tutti gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- hanno diritto a prendere visione dei libri sociali;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

ART. 6) La perdita della qualità d'Associato avviene per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;

Handwritten signature: Maffei Clemente 108

Official stamp: Circolo di Volontariato, Roma, 10/01/2018

Handwritten signature: Maffei Clemente

- c) morte;
- d) indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato. Contro la decisione è ammesso ricorso sul quale si pronuncerà l'assemblea.

Titolo III

Disposizioni economico-finanziarie

ART. 7) L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili indicati nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il fondo comune non è ripartibile tra i Soci.

ART. 8) Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) le quote annuali associative.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci di esercizio sono redatti ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs 117/2017 e sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo Art. 12.

Il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Art.6 del D.Lgs 117/2017 verrà documentato ai sensi del comma 6 dell'Art.13 del medesimo decreto.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

ART. 10) Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Capo I

L'Assemblea degli Associati

ART. 11) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale; l'associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in assemblea.

Ciascun associato non può rappresentare più di due associati, compreso sé stesso.



Handwritten signature: Per henl. Dini



ART. 12) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione e trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto nonché la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate, in prima convocazione, con la partecipazione dei $\frac{2}{3}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione devono essere approvate con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei Soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente tramite lettera, fax, posta elettronica, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante semplice avviso scritto da inoltrarsi al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima della seduta.

Capo II

Il Consiglio Direttivo

ART. 13) Il Consiglio Direttivo è composto, secondo la delibera dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 10 (dieci) membri eletti, fra gli Associati, dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La cessazione dei membri del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli, nominando i primi dei non eletti che rimangono in carica fino all'ultimazione del mandato del consigliere.

for by Aut

sostituito. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14) Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuto notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne dichiara l'indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune delle sue funzioni.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima della seduta, a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica. Per la convocazione non sono previste particolari formalità.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su apposito registro.

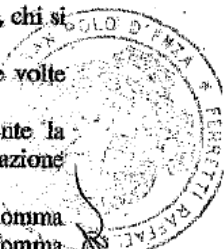
Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Capo III

Il Presidente

ART. 17) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.



[Handwritten signature]



ART. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettando al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Capo IV

L'organo di controllo

ART. 19) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'Articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 Codice Civile.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'Art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Titolo V

Scioglimento

ART. 20) In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto a fini di utilità sociale, sentiti gli organismi di controllo e fatte salve diverse disposizioni di legge.

In ogni caso, i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Scelto per l'Organo di Controllo



Luigi Merello

TITOLO VI
Capo I
Disposizioni finali

ART. 21) Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Capo II
Norme transitorie

ART. 22) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al Comma 8 dell'Art.148 del TUIR e al Comma 7 dell'Art.4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'Art.104, Comma 2, del D.Lgs.117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'Art.104, Comma 2, del D.Lgs.117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	29 GIU, 2021
N. 9921	CON E.D. 21.10.2021
IL DIRETTORE DELL'U.T.	

Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonio Galasso

Lorella Borciani



Pietro Casfurl

/s/ m. b. g. l.